Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 2 marzo 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

(768)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2576.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1435, riguardante i servizi di navigazione per il Mediterraneo Occidentale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1435, riguardante i servizi di navigazione per il Mediterraneo Occidentale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2577.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1434, riguardante l'assegnazione di nuovi fondi alle Aziende dei Magazzini generali di Trieste e di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1434, riguardante l'assegnazione di nuovi fondi alle Aziende dei Magazzini generali di Trieste e di Fiume.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2578.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1647, recante modificazioni al R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, relativo al nuovo ordinamento degli Enti provinciali per il turismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1647, recante modificazioni al R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, relativo al nuovo ordinamento degli Enti provinciali per il turismo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2579.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 24 febbraio 1937-XV, n. 1047, contenente norme per l'applicazione del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 febbraio 1937-XV, n. 1047, contenente norme per l'applicazione del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata nell'Africa Orientale Italiana, con l'aggiunta del seguente articolo:

« Art. 5. — L'art. 12 del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, è sostituito dal seguente:

« Le spese che l'Amministrazione dell'Africa Italiana deve sostenere per l'attuazione del presente decreto fanno carico, nell'esercizio 1936-37, alle assegnazioni straordinarie concesse ai bilanci dell'Eritrea e della Somalia per spese generali e varie connesse ad esigenze militari, e negli esercizi successivi al bilancio dell'Africa Orientale Italiana.

« Per le altre Amministrazioni statali faranno carico agli stanziamenti del bilancio stabiliti a norma del R. decreto-legge 8 marzo 1923-I, n. 633 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2580.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 1764, sulla disciplina della pesca delle spugne nelle acque della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 1764, sulla disciplina della pesca delle spugne nelle acque della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2581.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 747, sull'estensione dell'assicurazione contro i casi di morte da febbre perniciosa malarica, malattie tropicali ed altri rischi, agli operai che lavorano nell'Africa Orientale Italiana per conto di privati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 747, sull'estensione dell'assicurazione contro i casi di morte da febbre perniciosa malarica, malattie tro-

picali ed altri rischi, agli operai che lavorano in Africa Orientale Italiana per conto di privati, con la seguente modificazione:

Nel titolo e all'art. 1, alle parole « febbre perniciosa malarica » è sostituita la parola « malaria ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2582.

Trasformazione dell'Istituto autonomo antimalarico delle Venezie in Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nei territori delle provincie di Padova, Pola, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Verona e Venezia.

N. 2582. R. decreto 30 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Istituto autonomo antimalarico delle Venezie viene trasformato in Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nei territori delle provincie di Padova, Pola, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Verona e Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2583.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita « Associazione Pio Monte del Purgatorio » in Bitritto (Bari).

N. 2583. R. decreto 25 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di beneficenza nei riguardi della Confraternita « Associazione Pio Monte del Purgatorio », in Bitritto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI

LEGGE 10 gennaio 1938-XVI, n. 78.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 882, riguardante la disciplina della vendita del gesso in sacchi o in barili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 882, riguardante la disciplina della vendita del gesso in sacchi o in barili, con le seguenti modificazioni:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Il gesso (solfato di calcio calcinato) non potrà essere posto in vendita se non perfettamente imballato in sacchi nuovi o usati di carta, juta o altro tessuto adatto allo scopo, legati alla bocca con spago o filo di ferro.

« I sacchi di carta, juta o di altro tessuto adatto allo scopo, dovranno portare applicato al legaccio che chiude la bocca, un cartellino — da servire come sigillo al legaccio stesso — dal quale dovranno risultare le indicazioni seguenti:

a) il nominativo della ditta produttrice;

b) la qualità del gesso contenuto nel sacco (da muro, da stucco, o da forma);

c) il peso lordo ».

All'art. 2, dopo le parole « il gesso » sono soppresse le parole « destinato all'esportazione ».

Allo stesso art. 2 è aggiunto il seguente comma:

« Oltre alle forme di imballaggio di cui sopra, è consentito l'uso dei sacchi a valvola per speciali insaccatrici automatiche. In tal caso le indicazioni di cui al 2° comma dell'art. 1 dovranno essere stampate a grandi caratteri sui sacchi stessi ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 gennaio 1938-XVI, n. 79.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1518, contenente norme per la disciplina della produzione e del commercio dei saponi da bucato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1518, contenente norme per la disciplina della produzione e del commercio dei saponi da bucato, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, lettera *a*), n. 4, è soppresso l'aggettivo « puro ».

Allo stesso articolo, lettera *b*), n. 1, alla parola « superiore » sono sostituite le parole « di prima »; e alle parole « 45 per cento » sono sostituite le altre « 50 per cento ».

Allo stesso articolo, lettera *b*), il n. 2 è sostituito dal seguente: « sapone marmorato tipo unico: per il prodotto contenente dal 43 al 47 per cento di acidi grassi e resina ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 gennaio 1938-XVI, n. 80.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1057, concernente la costituzione dell'« Ente del tessile nazionale », con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1057, concernente la costituzione dell'« Ente del tessile nazionale », con sede in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 7 gennaio 1938-XVI, n. 81.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore di Torre Annunziata.

N. 81. R. decreto 7 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore di Torre Annunziata e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Verrua Savoia (Torino), delimitata dai seguenti confini:
a nord, la linea di confine della riserva di caccia Consorzio Bresso;
ad est, la medesima linea di confine della riserva Bresso fino al fiume Po - braccio morto;
a sud, il fiume Po - braccio morto;
ad ovest, la linea di confine colla riserva Isolone;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 20 aprile 1937, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.
La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(755)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Giaveno (Torino), della estensione di ettari 4800 circa, la cui linea di delimitazione, partendo da Giaveno, segue la strada di Coazze (strada delle fabbriche), indi il corso del Sangone fino alla frazione Rolando; sale sulla cima della Falconera (m. 1319); passa nella valle del Sangonetto e risale sul costone che divide la valle del Sangonetto dalla valle di Susa; scende in val di Susa a toccare Presa Garelle e la frazione Bennate e si porta al colle della Brajda (m. 1007); scende colla strada che porta a Valgioie e Giaveno fino alla frazione Bussone, quindi ad incontrare la strada Laghi di Avigliana-S. Ambrogio e con questa raggiunge la strada Giaveno-Avigliana tra i due laghi. Proseguendo sale sulle pendici del Moncuni, raggiunge Reano, ed infine segue le strade Reano Trana, e Trana-Giaveno;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 30 aprile 1937, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.
La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(756)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1938-XVI.

Prezzi di cessione dell'alcole assoluto di prima categoria ottenuto nella campagna 1938-39, destinato a carburante.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, riguardante i prezzi di cessione dell'alcole assoluto di 1ª categoria, destinato a carburante;

Decreta:

I prezzi ai quali i fabbricanti debbono cedere l'alcole assoluto di 1ª categoria, ottenuto nella campagna 1938-39 e destinato a carburante, sono fissati nella misura seguente:

1° alcole da bietole, L. 265 per ettanidro;

2° alcole da sorgo, L. 265 per ettanidro;

3° alcole da ogni altra materia amidacea o zuccherina, L. 170 per ettanidro.

Roma, addì 28 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(794)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1938-XVI.

Norme concernenti la corresponsione della tassa di scambio sugli abbonamenti a pubblicazioni estere di moda.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 28 luglio 1930, n. 1011;

Visto l'art. 15, ultimo comma, del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato *A*;

Ritenuta l'opportunità di dettare norme dirette a disciplinare il modo di corresponsione della tassa di scambio sugli abbonamenti a pubblicazioni estere di moda, fatti direttamente dagli interessati;

Sentito il Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

La tassa di scambio nella misura di L. 2 % sugli abbonamenti a pubblicazioni estere di moda è dovuta:

a) nel caso di abbonamenti effettuati a mezzo dell'Amministrazione postale, giusta l'accordo internazionale relativo al servizio degli abbonamenti a giornali, ecc., firmato al Cairo il 20 marzo 1934 ed approvato con R. decreto 28 settembre 1934, n. 2097, sull'importo dell'abbonamento fissato in base all'art. 4 di detto accordo;

b) nel caso di abbonamenti effettuati direttamente con le ditte estere, sull'importo dell'abbonamento versato agli uffici postali del Regno.

Il tributo va corrisposto a mezzo delle prescritte marche doppie per tassa di scambio, fornite direttamente dagli interessati, con applicazione della sezione con l'effigie Sovrana sulla parte del modulo del vaglia postale che rimane all'Amministrazione, e dell'altra sezione sulla ricevuta del vaglia rilasciata agli interessati.

Le marche poi debbono essere annullate esclusivamente dagli uffici postali col timbro a calendario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(795)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che, in data 27 febbraio 1938-XVI, S. E. il Ministro per le finanze ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375, recante agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia.

(800)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 26 febbraio 1938-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, relativo al trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione.

(801)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 21 marzo 1938, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Casaula Alberto, residente nel comune di Secondigliano, distretto notarile di Napoli, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 19 marzo 1938, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Tufaroli.

(787)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 21 febbraio 1938, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Pachetti Carlo, residente nel comune di Siena, distretto notarile di Siena, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 marzo 1938 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Tufaroli.

(788)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 21 febbraio 1938, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Roselli Giuseppe, residente nel comune di Avellino, distretto notarile di Avellino, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 19 marzo 1938, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Tufaroli.

(789)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 71.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 946656, prima serie, di L. 2200, rilasciata l'11 marzo 1937 dell'Esattoria comunale di Terlizzi (Bari) per pagamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (Immobiliare), dovuta da Cataldi Nicola fu Tommaso sull'art. 616 del ruolo terreni di detto Comune, con delega ad esso Cataldi Nicola (Terlizzi, via S. Francesco n. 38) per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(737)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Media dei cambi e dei titoli

del 26 febbraio 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,40
Francia (Franco)	62,05
Svizzera (Franco)	441,75
Argentina (Peso carta)	4,98
Belgio (Belga)	3,225
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,80
Danimarca (Corona)	4,259
Norvegia (Corona)	4,7935
Olanda (Fiorino)	10,635
Polonia (Zloty)	360,95
Portogallo (Scudo)	0,8672
Svezia (Corona)	4,915
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,6062
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,525
Id. 3,50% (1902)	70,55
Id. 3,00% Lordo	52,20
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,30
Id. Id. 5 % (1936)	93,725
Rendita 5% (1935)	93,70
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,925
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	102,175
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,825
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,325
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,50
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Media dei cambi e dei titoli

del 28 febbraio 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,43
Francia (Franco)	62,05
Svizzera (Franco)	441,75
Argentina (Peso carta)	4,99
Belgio (Belga)	3,2275
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,79
Danimarca (Corona)	4,2605
Norvegia (Corona)	4,795
Olanda (Fiorino)	10,643
Polonia (Zloty)	361,05
Portogallo (Scudo)	0,8675
Svezia (Corona)	4,915
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,6062
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,625
Id. 3,50% (1902)	70,55
Id. 3 % Lordo	52,20
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,375
Id. Id. 5 % (1936)	93,75
Rendita 5% (1935)	93,725
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,925
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,20
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,80
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,275
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,525
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,675

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica « Maria SS. del Soccorso » di Sciacca (Agrigento), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 13 febbraio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Banca cattolica « Maria SS. del Soccorso », di Sciacca (Agrigento), in liquidazione, il sig. Alberto Prinzivalli fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(802)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di direttore del macello dei comuni di Matera, Napoli e Pistoia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto 31 ottobre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre successivo, n. 269, concernente la nomina della Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di direttore del macello dei comuni di Matera e Pistoia;

Visto il precedente decreto 14 gennaio u. s., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 successivo, n. 13, concernente la nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto del direttore del macello del comune di Napoli;
Visti gli articoli 8 e 65 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Sebastiano Paltrinieri, dimissionario per motivi di salute dall'incarico di componente della predetta Commissione;

Decreta:

Il prof. Alessandro Lanfranchi, ordinario di clinica medica veterinaria della Regia università di Bologna, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento dei posti di direttore del macello dei comuni di Napoli, Matera e Pistoia, in sostituzione del prof. Sebastiano Paltrinieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(766)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di direttore del macello dei comuni di Genova, Ascoli, Firenze ed altri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto 27 agosto 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre successivo, n. 205, concernente, tra l'altro, la nomina della Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di direttore del macello dei comuni di Genova, Ascoli, Firenze, Pisa, Terni, Campobasso, Catania, Siracusa, Trapani e Cosenza;
Visti gli articoli 8 e 65 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Sebastiano Paltrinieri, dimissionario per motivi di salute dall'incarico di componente della predetta Commissione;

Decreta:

Il prof. Alessandro Lanfranchi, ordinario di clinica medica veterinaria nella Regia Università di Bologna, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento dei posti di direttore del macello dei comuni di Genova, Ascoli, Firenze, Pisa, Terni, Campobasso, Catania, Siracusa, Trapani e Cosenza, in sostituzione del prof. Sebastiano Paltrinieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(767)

Concorso a n. 8 posti di veterinario di confine e di porto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, modificato con R. decreto-legge 21 dicembre 1937, n. 2188;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706; 28 settembre 1934, n. 1587; 21 agosto 1937, n. 1542; e 21 ottobre 1937, n. 2179;
Veduti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Veduta la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui viene autorizzato il concorso;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con il R. decreto 25 giugno 1924, numero 702;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a otto posti di veterinario di confine e di porto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica, con l'annuo stipendio di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200 oltre l'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari in quanto sussistono le condizioni di famiglia, richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047; il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e dell'8 per cento ai sensi del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato dell'8 per cento ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e dell'8 per cento per effetto del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 2.

Sono escluse dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i 18 anni di età.
Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto, fermi restando il limite di 35 anni per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e quello di 39 anni per gli invalidi di guerra e per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore militare. Restano pure ferme le disposizioni del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. e ai cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato a relative operazioni militari, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918.
Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite medesimo di anni 30 è aumentato di anni 4 ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706. Detto beneficio è concesso anche in aggiunta a quello eventualmente spettante agli ex militari di cui al citato art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed ai decorati al valor militare, agli invalidi di guerra ed agli invalidi della causa nazionale di cui ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 21 agosto 1921, n. 1312, 24 marzo 1930, n. 454, 2 giugno 1936, n. 1172 e 2 dicembre 1935, n. 2111, e agli invalidi di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.
Per i coniugati con o senza prole tutti i limiti predetti sono aumentati nei modi indicati nell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.
La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che alla data del presente bando rivestano qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato o si trovino nelle condizioni previste nell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, e con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° certificato, rilasciato dal segretario della Federazione del Fascio di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente attestante l'iscrizione dello stesso nel Partito Nazionale Fascista, o nei Fasci giovanili di combattimento o nei Gruppi universitari fascisti con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.
Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo ovvero da uno dei Vice-segretari del Partito.
Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovarsi mediante presentazione di certificato redatto su carta legale, rilasciato personalmente dal Segretario del

Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci all'estero o anche da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tale certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito, quando si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, non è richiesta l'iscrizione al P. N. F. per i mutilati e invalidi di guerra e per gli invalidi di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179 e al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

2° estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del R. decreto 25 agosto 1922, n. 1101, e legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana comprovante il godimento dei diritti pubblici, legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

6° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante di essere di sana e robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni o anomalie che possano comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi indicati nel 3° comma dell'art. 2, il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado dell'invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

7° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario o diploma di laurea in veterinaria, conseguita prima del novembre 1926.

I diplomi dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

8° stato di famiglia legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, certificato di esito di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Tutti i documenti sopra richiesti eccettuato quello di cui al n. 9 dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata.

Gli invalidi di cui al 3° comma dell'art. 2 devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra e dei caduti in operazioni militari in A.O.I. o per la causa nazionale o in operazioni militari in servizio non isolato all'estero, devono dimostrare le loro qualità mediante certificato debitamente legalizzato, rilasciato dal comitato provinciale dell'opera nazionale per gli orfani di guerra.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito, di impegnarsi a prestare servizio in qualsiasi località del Regno o delle Colonie, cui venga ora o in prosieguo destinato.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 6, 7, 8 e 9 e un certificato, redatto in competente bollo dal quale risulti la loro appartenenza ad una Amministrazione statale.

Art. 4.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami constano di tre prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si danno a Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 6.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo o di un ispettore generale appartenenti ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un'altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 8.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella d'obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuti i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 10.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione dei pubblici concorsi.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e dell'8 per cento in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato dell'8 per cento per effetto del R. decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1719, e dell'8 per cento ai sensi del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033.

Roma, addì 4 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di veterinario di confine e di porto.

PROVE SCRITTE.

1. — Etiologia, sintomatologia, reperto anatomo patologico e profilassi delle seguenti malattie infettive: peste bovina - pleuro - Polmonite essudativa dei bovini - Afta epizootica - Piroplasmosi (diverse forme) e anaoplasmosi - Tripanosomiasi (morbo coitale maligno, surra, nagana, ecc.) Carbonchio emetico - Carbonchio sintomatico - Bradao - Setticemie emorragiche (nei bovini, ovini, suini, colera dei polli, barbone bufalino) - Morva - Tubercolosi bovina ed aviaria . Actinomicosi - Actinobacillosi - Botriomicosi - Rabbia - Tetano - Vaginite granulosa dei bovini - Aborto epizootico dei bovini - Melitococcia nelle capre - Aborto infettivo equino - Vaiuolo (ovino, bovino, equino) - Adenite equina - Febbre tifoide del cavallo - Farcino criptococcico - Peste dei maiali e hog - Colera - Mal rossino - Affezioni enzootiche dei maialetti (polmonite enzootica, paratifo, peste bacillare) - Infezioni enzootiche dei vitelli e dei puledri neonati - Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre - Difterite aviaria - Psittacosi - Rogna degli equini, delle pecore e delle capre.

2. — Igiene e zootecnica: Igiene e zootecnica in generale - Suolo - Acqua - Aria - Ricoveri animali arnesi di copertura, di protezione, di contenzione e di lavoro - Alimentazione - Metodi di conservazione dei foraggi - Economia della alimentazione secondo i vari regimi di essa.

Varietà: Razze - Specie - Famiglie - Individui e loro significazione.

Natura e modi, leggi e dottrina dell'ereditarietà.

Scelta di riproduttori - Metodi di riproduzione.

Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento.

Produzione della carne, del latte e della lana in Italia.

Importazione ed esportazione degli animali e dei prodotti ed avanzi animali.

Apicoltura e miglioramento dei pascoli montani.

L'assicurazione nell'industria del bestiame.

3. — Lingue estere: Prova scritta obbligatoria: traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, inglese o tedesca a scelta del candidato.

PROVE PRATICHE.

1. — Prova clinica su di un animale colpito da malattia infettiva od ontestiva.

2. — Diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive.

Esame microscopico del latte e delle carni.

PROVA ORALE.

A) 1. — Materie delle prove scritte.

2. — Organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria specialmente attinenti al servizio veterinario.

3. — Dati statistici relativi alla importazione ed esportazione di animali o di prodotti ed avanzi animali riguardanti l'Italia - Dati statistici relativi allo stato sanitario del bestiame nel Regno.

B) Lingua estera: Lettura e traduzione a vista in italiano dalla lingua estera prescelta dal candidato.

Conversazione.

Roma, addì 4 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(747)

Concorso a 34 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Veduto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, relativo al riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'Interno nonchè il R. decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2327;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il Regolamento per la carriera del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614, e le sue successive modificazioni;
Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, durante l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 34 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Al concorso non sono ammesse le donne, fatta eccezione per le avventizie che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Prefettura della propria provincia.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18.

Il limite massimo di età è di anni 30 riferito alla data del presente decreto ed è elevato a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari, ed a 39 anni per gli aspiranti invalidi di guerra e per la causa nazionale, ovvero per fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935 in A. O., o in servizio militare non isolato all'estero in dipendenza di operazioni militari dopo il 5 maggio 1936, nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

I cennati limiti sono aumentati di anni quattro:

a) per i candidati che risultino iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, infine, un ulteriore aumento di anni 2 per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulativi con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio, da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria;

2° diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente ai sensi dell'art. 16 lettera *c*) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5° certificato su carta da bollo da L. 4 di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo comune di residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

7° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale per fatti d'arme in A. O., o per fatti d'arme in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita d'un sanitario di sua fiducia;

8° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti di armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per le operazioni militari in A. O. o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno del certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in A. O., od i caduti in operazioni militari all'estero, in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista, o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dalla data predetta in A. O., o in dipendenza di operazioni militari all'estero, in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9° certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. od ai Fasci giovanili di combattimento, od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tali certificati dovranno essere rilasciati dal segretario (o dal vice-segretario se trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposti al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece, del vice-segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., dal Segretario amministrativo, o da uno dei vice-segretari del P.N.F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Il brevetto dovrà essere esibito.

Gli italiani non regnicoli o residenti all'estero, produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato, potrà altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati saranno sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai Segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vicesegretario.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti di arme verificatisi nell'A. O. dal 16 gennaio 1935, o in dipendenza di operazioni militari all'estero, in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio, in carta da bollo da L. 4, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato nel n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 5, 7 e 8 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 5, 6, 7 e 8 qualora presentino una attestazione della autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere la ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero dell'interno e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri.

Agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di presentare la sola domanda all'Ufficio o al Comando dal quale dipendono, nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di alunno d'ordine in prova nella carriera di gruppo C) nell'Amministrazione civile dell'interno non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1. nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;
2. a) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;
 b) nozioni di storia letteraria italiana;
 c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;
3. prova pratica di dattilografia;
4. nozioni elementari di statistica (statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2 lettera a) e b) e n. 3; la prova orale cadrà sulle materie di cui ai numeri 1, 2 e 4.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

Le prove scritte si svolgeranno in norma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine di graduatoria ed, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in A. O. o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'Estero dopo il 5 maggio 1936, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, od alle operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, e, in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in A.O. o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921 n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777; nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933 n. 1706, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172 e dei Regi decreti-legge 4 febbraio 1937, n. 100; 21 agosto 1937, n. 1542 e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Agli alunni d'ordine in prova predetti compete il rimborso della sola spesa personale del viaggio in II classe, nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 436,23.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Art. 10.

Il Prefetto, capo dell'Ufficio del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(790)

Concorso a 22 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, modificato con R. decreto-legge 27 dicembre 1937, n. 2188;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 e il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Veduti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Veduta la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui viene autorizzato il concorso;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con il R. decreto 25 giugno 1924, n. 702;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a 22 (ventidue) posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica, con l'annuo stipendio di L. 12.000 ed il supplemento di servizio attivo di L 2200 oltre l'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari in quanto sussistono le condizioni di famiglia, richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047; il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e dell'8 per cento ai sensi del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato dell'8 per cento ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e dell'8 per cento per effetto del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 2.

Sono escluse dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i 18 anni di età.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto, fermi restando il limite di 35 anni per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e quello di 39 anni per gli invalidi di guerra e per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore militare. Restano pure ferme le disposizioni del R. decreto-legge

2 giugno 1936, n. 1172, e del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O., e ai cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato a relative operazioni militari, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di anni 30 è aumentato di quattro anni ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706. Detto beneficio è concesso anche in aggiunta a quello eventualmente spettante agli ex militari di cui al citato art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed ai decorati al valor militare, agli invalidi di guerra e agli invalidi della causa nazionale di cui ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 21 agosto 1921, n. 1312, 24 marzo 1930, n. 454, 2 giugno 1936 n. 1172, e 2 dicembre 1935, n. 2111, e agli invalidi di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per i coniugati con o senza prole tutti i limiti predetti sono aumentati nei modi indicati nell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che alla data del presente bando rivestano qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato o si trovino nelle condizioni previste nell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, e con la indicazione del domicilio, corredata dai seguenti documenti:

1° certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fascio di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione dello stesso nel Partito Nazionale Fascista, o nei Fasci giovanili di combattimento o nei gruppi universitari fascisti con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovarsi mediante presentazione di certificato, redatto su carta legale, rilasciato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal segretario generale dei Fasci all'estero o anche da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tale certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito, quando si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, non è richiesta l'iscrizione al P.N.F. per i mutilati e invalidi di guerra e per gli invalidi di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

2° estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del R. decreto 25 agosto 1922, n. 1101, e legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana comprovante il godimento dei diritti politici, legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

6° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante di essere di sana e robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni o anomalie che possano comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi considerati nel terzo comma dell'art. 2, il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado dell'invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

7° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo o di diploma di laurea in medicina, conseguita entro il 31 dicembre 1924, o conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I diplomi dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

8° stato di famiglia legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e da vedovi con prole;

9° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva o, secondo il caso, certificato di iscrizione nelle liste di leva, per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Tutti i documenti sopra richiesti eccettuato quello di cui al n. 9, dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata.

Gli invalidi di cui al 3° comma dell'art. 2, devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, numero 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra, e dei caduti in operazioni militari in A.O.I. o per la causa nazionale o in operazioni militari in servizio non isolato all'estero, i figli degli invalidi indicati nel 3° comma dell'art. 2, devono dimostrare le loro qualità mediante certificato debitamente legalizzato, rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito, di impegnarsi a prestare servizio in qualsiasi località del Regno o delle Colonie, cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera (francese, tedesco e inglese) nella quale intende sottoporsi alla prova.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 6, 7, 8 e 9 e un certificato, redatto in competente bollo dal quale risulti la loro appartenenza ad una Amministrazione statale.

Art. 4.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami constano di prove scritte, prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si danno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 6.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

a) igiene generale e speciale;

b) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

c) una traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, o tedesco, o inglese, a scelta del concorrente. Per tale prova è ammesso l'uso del vocabolario.

Le prove pratiche sono due:

a) di clinica medica e di chimica e microscopia clinica;

b) di laboratorio.

La prova orale, oltre le materie delle prove scritte, comprende:

a) demografia;

b) legislazione ed organizzazione sanitaria del Regno come al programma annesso;

c) nozioni generali dell'ordinamento amministrativo del Regno;

d) nozioni generali di diritto corporativo,

Art. 7.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo o di un ispettore generale appartenenti ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o un funzionario di gruppo A del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 9.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 10.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuti i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione dei pubblici concorsi.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 13.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore ai mesi sei, in applicazione all'articolo 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e dell'8 per cento in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Roma, addì 2 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO

per le prove di esame nel concorso ai posti di medico provinciale aggiunto nell'Amministrazione della sanità pubblica.

PROVE SCRITTE.

A) 1. *Igiene generale*:

1. — Suolo - Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - Struttura meccanica - Aria del suolo - Acque freatiche - Temperatura - Inquinamento e autodepurazione del suolo - Risanamento dei terreni di aperta campagna.

2. — Acqua - Captazione delle acque - Criteri per il giudizio di potabilità - Approvvigionamento di acqua pei luoghi abitati - Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque.

3. — Aria - Fattori fisici: componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - Nozioni di climatologica - Acclimazione.

4. — Abitazione - Scelta e preparazione del terreno - Mezzi di difesa contro l'umidità - Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - Ventilazione naturale ed artificiale; riscaldamento e raffreddamento - Illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi.

5. — Allontanamento dei materiali di rifiuto - Sistema di fognature e loro valore igienico - Smaltimento naturale e artificiale dei liquami - Spazzatura domestica e stradale - Smaltimento dei materiali di rifiuto.

6. — Alimentazione - Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, clima, stato di salute) - Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

7. — Vestiario - Caratteri del vestiario d'inverno e di estate - Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

2. *Igiene speciale*:

1. — Igiene rurale - Case rurali - Alimentazione degli agricoltori - Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - Approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali - Educazione igienica del contadino - Bonifiche agricole.

2. — Igiene urbana - Risanamenti urbani - Piani regolatori - Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - Fognatura urbana - Macelli, pescherie, mercati - Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi e altri locali di pubblico convegno - Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazioni dei cadaveri) - Polizia mortuaria.

3. — Principi informativi di eugenetica antropometrica - Igiene della infanzia - Igiene della gravidanza e del parto - Allattamento naturale, artificiale e misto - Surrogati del latte - Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

4. — Igiene dell'età scolastica - Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - Arredamento - Malattie scolastiche - Sorveglianza igienico sanitaria dello scolaro - Educazione fisica - Igiene dello sport

5. — Igiene industriale e del lavoro - Protezione dell'operaio nel lavoro - Ambienti di lavoro - Malattie del lavoro - Sorveglianza igienico sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

6. — Igiene ospedaliera - Caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per malattie infettive), sanatori e ospedali speciali per tubercolosi - Igiene carceraria (edifici carcerari).

7. — Igiene dei trasporti - Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti - Profilassi delle malattie infettive a bordo - Ordinamento della difesa sanitaria nei porti ed alle frontiere - Igiene ferroviaria - Disinfezione e disinfestazione delle carrozze dei viaggiatori e dei carri pel bestiame e per le merci.

B) *Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive*:

1. Generalità sulle malattie infettive - Epidemie ed endemie - Focolai di endemicità - Fonti di infezioni - Veicoli - Vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi - Predisposizione individuale - Fattori sociali - Disinfezione e disinfestazione - Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

2. — Etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: Morbillo - Scarlattina - Vaiuolo e Alastrim - Parotite epidemica - Pertosse - Encefalite letargica - Meningite cerebrospinale epi-

demica - Poliomielite anteriore acuta - Polmonite - Difterite e crup - Febbre puerperale - Erisipela - Piemia e setticemia - Tetano - Blenorragia - Ulcera molle - Sifilide - Lebbra - Tubercolosi umana - Febbre ondulante - Dengue - Dermotifo e febbri dermotifosimili - Tifo ricorrente - Ittero emorragico - Malaria - Colera asiatico - Peste bubbonica - Febbre gialla - Leishmaniosi - Tripanosomiasi - Anchilostomiasi - Filariosi - Bilarziosi - Tracoma - Scabbia - Tigna favosa - Rabbia - Carbonchio sintomatico e carbonchio ematico - Afta epizootica - Morva - Actinomicosi - Trichinosi.

C) *Lingua estera*:

Traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, tedesca ed inglese a scelta del candidato.

PROVE PRATICHE.

1. Di clinica medica: Esame di un infermo, riconoscimento della malattia e un saggio di chimica o di microscopia clinica.

2. — Di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle seguenti malattie: Infezioni stafilococciche - Erisipela - Infezione puerperale - Gonorrea - Meningite cerebrospinale epidemica - Febbre ondulante - Febbre tifoide - Infezioni paratifiche - Dissenteria bacillare - Difterite - Tubercolosi umana - Lebbra - Tetano - Colera asiatico - Peste bubbonica - Tifo esantematico - Carbonchio ematico - Morva - Actinomicosi - Dissenteria amebica - Tripanosomiasi - Malaria - Febbre ricorrente - Sifilide - Spirochetosi - Ittero emorragico;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (igrometria - barometrica - termometria - fotometria.

PROVE ORALI.

1. — Materie delle prove scritte.

2. — Demografia:

a) modo di rivelazione degli elementi statistici concernenti lo Stato, la composizione e il movimento della popolazione - Schede di dichiarazione di morte e della causa di morte - Metodi per la rivelazione statistica della emigrazione;

b) risultati e leggi fondamentali della statistica demografica - Popolazione assoluta e relativa - Urbana e rurale (agglomerata e sparsa) - Composizione della popolazione per sesso ed età o per professione - La natalità e la nuzialità - Le leggi statistiche della mortalità specifica (per età, per sesso, per cause di morte e simili - La morbilità - I movimenti migratori.

3. Legislazione e ordinamento sanitario nel Regno - Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 - Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 - Titolo XV del testo unico delle leggi sulle bonifiche 30 dicembre 1923, n. 3256 - Disposizioni legislative sulla bonifica integrale (legge 24 dicembre 1928, n. 3134) - Regolamenti: per la sanità marittima, 29 settembre 1895, n. 636; contenente le disposizioni per diminuire le cause della malaria, 28 gennaio 1935, n. 93; per l'applicazione della legge sulla pellagra, 5 novembre 1907, n. 427; per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche 25 marzo 1923, per il controllo dei sieri e vaccini 18 giugno 1905, n. 407; per l'igiene del lavoro, 14 aprile 1927, n. 530.

Disposizioni legislative e regolamenti per la profilassi della tubercolosi (legge 23 giugno 1927, n. 1276, e 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi) del tracoma (R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292, e legge 20 giugno 1922, n. 1004, per la lotta contro i tumori maligni (23 luglio 1926, n. 1427, regolamento 13 luglio 1914, n. 829, sulle farmacie.

Norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali (legge 9 gennaio 1927, n. 58, e regolamento 3 marzo 1927, n. 478).

Regolamento per l'impiego dei gas tossici 9 gennaio 1927, n. 147.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza della maternità e della infanzia (T. U. 24 dicembre 1934, n. 2361, e regolamento 14 aprile 1926, n. 718).

Convenzione di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448.

4. — Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo del Regno.

5. — Nozioni generali di diritto corporativo.

PROVA DI LINGUA ESTERA.

Lettura e traduzione a vista in italiano della lingua estera prescelta dal candidato.

Roma, addì 2 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(748)

Concorso per titoli a due posti di guardia di sanità in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n 2960; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706; 28 settembre 1934, n. 1587; 21 agosto 1937, n. 1542;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;
Visto l'elenco dei concorsi autorizzati per l'anno XVI approvato con decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a due posti di guardia di sanità in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 300, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite per il personale di ruolo, il tutto diminuito ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1401, ed aumentato dell'8 % ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e dell'8 % ai sensi del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 3.

Per potere essere ammessi al concorso i candidati dovranno fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6 scritta e sottoscritta di pugno del candidato con l'indicazione del domicilio;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

Sono escluse dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i 21 anni di età. I limiti di età stabiliti in anni 30 ed elevati a 35 per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 sono elevati a 39 per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi per fatti d'arme in A. O. e per i decorati al valore, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Inoltre per coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista, il limite massimo di età in anni 30 è aumentato di quattro anni ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706. Detto beneficio è concesso anche in aggiunta a quello eventualmente spettante agli ex militari di cui al citato articolo 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed ai decorati al valore militare, agli invalidi di guerra ed agli invalidi della causa nazionale, agli invalidi per i fatti d'arme in A. O. di cui ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 21 agosto 1931, n. 1312, 24 marzo 1930, n. 454 e 2 dicembre 1935, n. 2111. Tutti i limiti predetti sono aumentati ai sensi dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

b) per gli aspiranti impiegati civili non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

3) certificato di cittadinanza italiana comprendente il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato penale generale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6) certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche.

Per gli invalidi di guerra e della causa nazionale e per gli invalidi per fatti d'arme in A. O., il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3 e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. Da tale certificato deve risultare oltre che la natura ed il grado dell'invalidità anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira. Il Ministero si riserva di valersi della facoltà di sottoporre gli aspiranti a visita medica a mezzo dei medici provinciali delle rispettive provincie;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) certificato di avere compiuto il corso di istruzione elementare inferiore: tale certificato non occorrerà qualora il concorrente presenti un titolo di studio idoneo a termini delle disposizioni vigenti;

9) certificato rilasciato dal Segretario della Federazione del Fascio di combattimento della provincia ove ha il domicilio il concorrente comprovante l'iscrizione al P. N. F. Detto certificato dovrà pure indicare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione. Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, l'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in A. O.;

10) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali, per ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformemente alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso suddetto, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto. Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare entro il prescritto termine, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti richiesti entro i trenta giorni successivi.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corso della domanda), di accettare in caso di nomina di guardia di sanità, qualunque residenza anche in Colonia.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Le domande presentate al Ministero o in Uffici dipendenti anteriormente alla data del presente decreto, non sono prese in considerazione.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale.

Art. 4.

La valutazione dei titoli degli aspiranti al posto di guardia di sanità in prova, è fatta da una Commissione composta di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 7° che la presiede e di due funzionari tecnici dei ruoli della sanità pubblica.

Un funzionario di grado A) dell'Amministrazione civile dell'interno disimpegnerà le mansioni di segretario.

Art. 5.

La commissione di cui al precedente articolo determina i criteri di valutazione dei titoli e forma la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, approva la graduatoria e dispone la nomina degli aspiranti compresi nella medesima secondo l'ordine in essa fissato, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 6.

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 30 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(712)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.